



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

03/03/2020

U-nd/1719/2020



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Agostino Mastrangelo
lavoripubblici@comune.reggello.fi.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze
ordine.firenze@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2767551 - Avviso pubblico di manifestazioni di interesse per l'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione dell'edificio esistente con contestuale ampliamento della scuola elementare e materna in frazione leccio.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare e, pertanto, non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito alla mancata suddivisione del quadro economico in tutte le categorie costituenti l'opera. Nello specifico risulta omessa l'indicazione, nel quadro economico, della categoria strutture. Si segnala, al riguardo, che la mancata indicazione di una ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

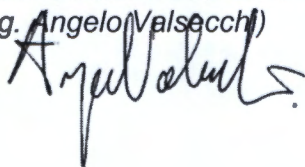
Si ricorda inoltre che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.